



Città di Modica

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

SETTORE VIII

n. 2 /p.l. del 07/01/2020

PROF. 0615/0R 27 GEN. 2020

Oggetto: divieto di fermata – cavalcavia di Via Trani

Il Responsabile del Settore VIII – Polizia Municipale

Considerata la necessità, per motivi di sicurezza, di rendere libero da qualsiasi tipo di veicolo il cavalcavia di Via Tirella che accede nel primo tratto di Via Trani;

Ritenuto che, spesso, sull'infrastruttura, vengono lasciati in sosta autovetture ed anche autocarri e che questi, arrecano anche nocimento alla visibilità per la circolazione stradale;

Ritenuto opportuno per quanto sopra adottare i necessari provvedimenti alla viabilità;

Visti gli artt. 5, comma 3°, e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

Letta la L. n. 241/1990 smi;

Letto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

Visto il C.d.S. ;

ORDINA

l'istituzione del divieto di fermata, ambo lati, sul cavalcavia di Via Tirella che immette nel primo tratto di Via Trani.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n.495;
- b) Apposizione della segnaletica necessaria almeno 48 ore dall'entrata in vigore del provvedimento;

Dare atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il Commissario di P.L. Francesco Sammito è tenuto a controllare l'esatta collocazione della segnaletica mobile.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L.

dalla Residenza Municipale



Il Responsabile P.O. VIII Settore
Rosario Cannizzaro

- 7 GEN. 2020